

## DOMANDA

Il disciplinare di appalto prevede il pagamento a favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria pari ai € 2.000,00 garantito dalla cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 38 co. 2-bis del D.Lgs 163/2006.

L'art. 38 co. 2-bis del Dlgs 163/2006 dice testualmente:

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Il comma 2 dell'art. 38 del D.lgs 163/2006 dice testualmente:

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. (comma modificato dall'art. 3, comma 2, Decreto Legge 135 del 25/09/2009 in vigore dal 26/09/2009, e successivamente così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011; il terzo periodo è stato modificato dall'art. 1 comma 5 del Decreto-Legge n. 16 del 02/03/2012, in vigore dal 02/03/2012, convertito in legge, senza apportare ulteriori modifiche al codice, dalla Legge 26/0/2012 n. 44, in G.U. n.99 del 28/4/2012, in vigore dal 29/04/2012)

Pertanto la domanda che Vi poniamo è: se il suddetto comma 2-bis, prevede il pagamento della sanzione pecuniaria in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, perchè nel disciplinare menzionate l'obbligo dello stesso pagamento riferito anche ad altre mancanze, irregolarità, incompletezze (mancanza procura, mancanza

documento d'identità ecc....) che non riguardano i succitati commi dell'art. 38 del D.lgs 163/2006? Non dovrebbero essere soltanto motivo di esclusione senza il pagamento della sanzione pecuniaria?

#### **RISPOSTA**

Si fa presente che ai sensi dell'art. 46 co. 1-ter D. Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii. introdotto dall'art. 38 co. 2-bis si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Peraltro l'ANAC con bozza di determinazione sull'argomento in questione ha avvalorato quanto prescritto nel disciplinare della gara in argomento.

#### **DOMANDA**

La nostra società nell'ultimo anno ha acquisito il ramo d'azienda di un'altra società a tal proposito nella dichiarazione di cui al punto 2 dell'art. 6 del disciplinare di gara lettera b) nell'area dove si parla dei soggetti cessati dalla carica bisogna indicare anche i soci della società cedente il ramo d'azienda (non cessati dalla carica nell'ultimo anno?) o bisogna indicarli solo quando sono cessati dalla carica? Non è molto chiaro.

#### **RISPOSTA**

Come precisato nel disciplinare di gara (pag. 10) in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, la società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, deve presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38 co. 1 lett. c) anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno o che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

Pertanto è necessario indicare sia i soggetti che hanno operato nell'ultimo anno presso la società cedente, sia i soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno presso la stessa società.

#### **DOMANDA**

**è possibile avere, in alternativa al computo metrico, copia dei documenti circa le quantità e le tipologie di lavorazioni?**

#### **RISPOSTA**

La tipologia di lavorazioni è deducibile dalla documentazione di gara.

Per quanto concerne la richiesta inerente la quantità di lavorazioni, si precisa che, se con detta richiesta si intendono le quantità delle superfici oggetto delle lavorazioni, le stesse sono deducibili dalla documentazione di gara ed attraverso l'effettuazione del sopralluogo. Qualora, invece, si intenda conoscere l'effettiva quantità delle lavorazioni si precisa che, trattandosi di Accordo quadro, le quantità non sono determinabili preventivamente.

#### **DOMANDA**

Per l'appalto in oggetto si chiede il seguente quesito: Siamo un'impresa in possesso delle seguenti categorie e classifiche: OG1 Class. IV-BIS / OG3 Class. VI.

Si possono subappaltare interamente, al 100%, le categorie: OS10, OG2 ed OG6, ad impresa in possesso di idonea qualificazione?

#### **RISPOSTA**

E' possibile subappaltare al 100% le categorie scorporabili OS10, OG2 ed OG6 non possedute poichè, con la classifica posseduta nella categoria prevalente, risulta coperto anche l'importo delle categorie scorporabili.

#### **DOMANDA**

la scrivente impresa chiede a Codesta Spett.le S.A. se con la propria attestazione SOA può partecipare alla procedura in oggetto:

Cat. OG3 class. VIII

OS10 III bis

OG6 II

OG2 non possedendola, se può dichiarare di subappaltarla interamente a ditta qualificata.

**RISPOSTA**

E' possibile subappaltare al 100% la categoria a qualificazione obbligatoria OG2, poichè con la classifica della prevalente è coperto l'intero importo della categoria non posseduta.

**DOMANDA**

In merito alla gara "Accordo quadro per lavori di manutenzione stradale" posso partecipare avendo la qualificazione OG3 III bis e la OG6 I subappaltando le categorie OS10 e OG2 per l'intero importo?

**RISPOSTA**

Sì, è possibile, usufruendo dell'incremento del quinto, ai sensi dell'art. 61 co. 2 del DPR 207/10.

**DOMANDA**

è possibile partecipare alla gara come R.T.I. con le seguenti categorie :

1 Impresa OG3 III e OG6 II-

2 Impresa OG3 II

e, quindi, se è possibile avendo queste categorie subappaltare al 100% i lavori inerenti le categorie OS10 E OG2-

**RISPOSTA**

Sì, è possibile, usufruendo dell'incremento del quinto, ai sensi dell'art. 61 co. 2 del DPR 207/10.

**DOMANDA**

Si chiede se è possibile avere copia del computo metrico al momento del sopralluogo o la pubblicazione nel sito tra i documenti di gara

**RISPOSTA**

Non c'è un computo metrico, bensì un elenco prezzi aggiuntivi e la Tariffa dei prezzi per le Opere Edili e Impiantistiche ed. 2012 della Regione Lazio del G.R. 6 agosto 2012 n. 412 a cui fare riferimento.

**DOMANDA**

E' possibile partecipare dichiarando il subappalto del 100% (per il non possesso) della categoria scorporabile e/o subappaltabile a qualificazione obbligatoria OS10?

**RISPOSTA**

E' possibile subappaltare al 100% la categoria scorporabile non posseduta solo se, con la classifica posseduta nella categoria prevalente, risulta coperto anche l'importo della categoria scorporabile.

In mancanza il concorrente dovrà costituire un RTI di tipo verticale o ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

**DOMANDA**

In riferimento alla gara con CIG 59607885DD, siamo a chiedervi i fac-simile della domanda e delle dichiarazioni, in quanto nel sito indicato sul disciplinare di gara manca questo allegato.

**RISPOSTA**

Con riferimento alla Vs richiesta, si comunica che per un mero disguido tecnico non risultava pubblicato il fac-simile di domanda e dichiarazioni, ora reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.uniroma1.it/ateneo/gare/accordo-quadro-manutenzione-stradale-e-infrastrutturale>.

**DOMANDA**

si chiede se la categoria OS10, non possedendola, si può ricoprire con la prevalente OG3.

**RISPOSTA**

Se il concorrente non possiede la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS10, deve in alternativa:

Subappaltarla, coprendo con la classifica della categoria prevalente OG3 il relativo importo;

Costituire un RTI di tipo verticale con Impresa in possesso della categoria OS10;

Utilizzare l'istituto dell'avvalimento.

**DOMANDA**

Con la presente si richiede un chiarimento in riferimento al punto di seguito descritto nel disciplinare di gara: avendo noi la sola categoria prevalente per le categorie scorporabili possiamo subappaltabili al 100% ad impresa in possesso di qualificazione obbligatoria senza dover fare necessariamente una R.T.I.?

**RISPOSTA**

Ciò è possibile solo se l'Impresa concorrente è in possesso, per la categoria prevalente, della classifica corrispondente alla somma degli importi relativi alla prevalente ed alle scorporabili oggetto di subappalto.

**DOMANDA**

Nello specifico vorremo sapere se le categorie "OS10" e "OG2" sono subappaltabili al 100% ad imprese ovviamente in possesso dei suddetti requisiti e di categoria Soa in corso di validità.

Noi siamo in possesso di - OG3 class. V - e - OG 6 class. IV -.

**RISPOSTA**

Con la classifica posseduta nella categoria prevalente è possibile subappaltare le categorie scorporabili al 100% a soggetto qualificato.

**DOMANDA**

siamo un'impresa qualificata per la categoria prevalente OG3 CLASSE V e OG6 CLASSE VI.

Possiamo partecipare alla gara come IMPRESA SINGOLA e dichiarare di subappaltare le cat. OG2 e OS10 per l'intero importo a ditte in possesso di idonea qualificazione? Oppure dobbiamo fare A.T.I.?

**RISPOSTA**

Con la classifica posseduta nella categoria prevalente è possibile subappaltare le categorie scorporabili al 100% a soggetto qualificato.

**DOMANDA**

La scrivente, qualificata nella sola categoria prevalente OG3 per l'intero importo di gara, può partecipare in forma singola indicando le restanti categorie OS10, OG2 e OG6 interamente subappaltabili?

**RISPOSTA**

Se la classifica posseduta nella categoria prevalente copre l'intero importo dell'appalto (€ 2.000.000,00) è possibile subappaltare per intero le categorie scorporabili a soggetto qualificato.